



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

## **PARERE N. 7/2010**

**del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,  
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione**

Riunione in data 04.10.2010 presso la sede di Palazzo Dolfin Gabrielli,  
Dorsoduro 3593 - Venezia

**OGGETTO:** Istanze di concessioni idroelettriche su reti irrigue. Indirizzi generali.

### Premesse

Pervengono all'Autorità di Bacino istanze di concessione d'acqua ad uso idroelettrico insistenti su canali appartenenti alle reti irrigue, per l'espressione del parere previsto dall'art 166 del D.Lgs. 152/2006.

Nel merito la competente Direzione centrale della Regione Friuli Venezia Giulia con nota protocollo n. ALP.7/18956 – E/15/1 del 23.3.2010, ha sollevato, in relazione alla presentazione di diverse istanze per la realizzazione di nuove centraline idroelettriche nell'ambito delle esistenti strutture consortili, "qualche dubbio di carattere amministrativo" in ordine alle modalità previste dalla legge per l'espressione del parere ex art. 166 del D.Lgs. 152/2006.

In particolare, poiché tale norma prevede che, trascorso il termine di 120 giorni entro il quale l'Autorità di Bacino deve esprimere la propria determinazione, la domanda si intende accettata, rappresenta che l'autorità concedente non avrebbe la possibilità di esprimersi riguardo alla domanda presentata, né di predisporre i relativi atti, qualora il parere non venga espresso entro il termine, o meglio con un congruo anticipo rispetto allo stesso.

Inoltre, l'Amministrazione regionale osserva che la norma prevede evidentemente una procedura semplificata e che, nel merito, il parere dell'Autorità di bacino non pare avere quella rilevanza propria dell'esame di compatibilità della utilizzazione con il piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico prescritto dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006.

Per questi motivi fa presente di ritenere che per il futuro, una volta trasmessi gli atti tecnici, le relative istruttorie saranno avviate a conclusione, fatta salva l'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori, entro il termine di 120

giorni, anche nel caso in cui non sia pervenuto il prescritto parere dell'Autorità di bacino, allo scopo di evitare il formarsi del silenzio assenso, che non darebbe modo agli uffici competenti di formulare le proprie determinazioni. In tal senso invita le direzioni provinciali lavori pubblici a provvedere.

Infine segnala che ritiene non significativa, in sede di espressione del parere ex art. 166 del D. Lgs. 152/2006, l'indicazione di un diverso termine di scadenza rispetto a quello della concessione originaria, in quanto a quest'ultima vanno comunque imposte tutte quelle limitazioni che dovessero eventualmente venire individuate dal redigendo Piano di Tutela regionale.

Va detto che tale problematica era già stata in parte affrontata dal Comitato Tecnico in quanto nell'istruire istanze di questo tipo la Segreteria Tecnica aveva manifestato perplessità nei riguardi di nuove utenze idroelettriche da innestare su canali irrigui; v'era il dubbio, infatti, che potessero costituire una forma di consolidamento del sistema concessorio, prefigurando pertanto un condizionamento nei confronti di una eventuale rivalutazione della portata relativa alla concessione principale.

Sulla materia il Comitato Tecnico, nella seduta del 22.06.2005, si espresse, con parere n. 6/2005, nel seguente modo:

- *“che la problematica dello sfruttamento idroelettrico va riferito alla concessione principale e non all'uso dell'acqua già derivata per fini irrigui, in quanto la portata principale (irrigua), dalla quale trae origine l'uso secondario (idroelettrico), una volta assentita, non può, per principio generale, costituire uno squilibrio sul bilancio idrico;*
- *che l'uso idroelettrico non deve condizionare la dotazione idrologica del fiume Brenta, rimanendo pertanto prioritario l'uso irriguo;*
- *favorevole nei confronti di concessioni d'uso idroelettrico che insistono su derivazioni già a primario servizio della rete irrigua, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:*
  - *che nel decreto di concessione sia inserita la clausola rispetto alla quale, in caso di deficit idrico, la derivazione ad uso idroelettrico potrà essere limitata dall'Amministrazione concedente a valori da stabilirsi caso per caso;*
  - *che in attesa delle definizioni puntuali del Piano di tutela delle acque tali concessioni dovranno essere limitate a 8 anni.”*

In merito a quanto richiamato nella nota della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in seguito al riordino dell'intera materia ambientale avvenuta con il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, i contenuti dell'art. 27 della abrogata legge n. 36/1994 sono stati trasposti nell'art. 166 ed è stata introdotta ex novo la previsione espressa del parere obbligatorio delle Autorità di bacino in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione, nonché ai fini indicati dall'art. 63, comma 8.

Inoltre, va tenuto conto, in ordine alle nuove direttive pianificatore, che il Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali, adottato dai Comitati

Istituzionali delle Autorità di bacino dell'Adige e dell'Alto Adriatico in seduta comune, il 24.2.2010, ha individuato e classificato alcuni canali, appartenenti a reti irrigue consortili, come corpi idrici artificiali e in quanto tali " (...) *gli obiettivi ambientali fissati per essi fanno riferimento non tanto al buono stato ecologico, quanto al buono stato ecologico potenziale. Il buono stato ecologico potenziale consente di tenere nella dovuta considerazione gli impatti conseguenti alle modifiche fisiche indotte sui corpi idrici per garantire gli usi specifici cui le acque sono destinate.*"

Pertanto, in relazione alla nota della regione Friuli Venezia Giulia sopra richiamata, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei nuovi strumenti di pianificazione nel frattempo elaborati, la problematica in oggetto è riportata all'attenzione del Comitato Tecnico.

Vista la Direttiva 2000/60 CE;

visto il D. Lgs 152/2006;

visto il Piano di gestione adottato con Delibera del Comitato Istituzionale del 24.02.2010.

Considerato:

- che, nei principi generali riguardanti l'utilizzazione della risorsa idrica, va confermato il parere già espresso dal Comitato tecnico nel 2005, salvo per quanto riguarda i termini di durata della concessione;
- che, come anche osservato dall'Amministrazione Regionale, le utilizzazioni non vanno sostanzialmente ad alterare l'equilibrio del bilancio idrico, in quanto prevedono l'uso di acque nell'ambito di sistemi derivatori già in essere;
- che il Piano di gestione tra le "Misure supplementari ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati" definisce che "*....si deve altresì considerare la possibilità di procedere alla graduale trasformazione della rete irrigua a scorrimento con l'adozione di tecniche distributive che consentano la più razionale gestione della risorsa, (...), il contenimento dei prelievi di punta dai corsi d'acqua da cui sono effettuati...*". Pertanto, le derivazioni idroelettriche posizionate lungo i canali irrigui non devono costituire, a qualsiasi titolo, diritto acquisito in merito alla portata d'acqua attualmente concessa che dovrà, se necessario, essere eventualmente adeguata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano di gestione;
- che il Piano di gestione tra le "Misure supplementari ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati" definisce che "*Allo scopo di assicurare, in sede di riesame ed aggiornamento del piano di gestione, l'efficace adozione delle eventuali misure di riequilibrio del*

*bilancio idrico, la durata delle nuove concessioni d'acqua ovvero di quelle soggette a revisione o rinnovo dovrà essere convenientemente individuata da parte dell'autorità concedente, in modo che la relativa scadenza tenga conto degli obiettivi di qualità fissati per la revisione del piano (2015, 2021, 2027) così come stabilito dall'art. 11, comma 8, della Direttiva 2000/60/CE.*"

- che, alla luce dei riferimenti normativi e pianificatori su esposti, l'uso idroelettrico nelle reti artificiali non deve condizionare il processo di razionalizzazione della risorsa, da adottare nell'ambito dell'attuazione della specifica misura prevista dal piano di gestione. In tal senso le portate non più necessarie derivanti dalla trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento a pioggia devono essere, in via preliminare, poste a disposizione del fiume per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale ed in subordine per altri usi ivi compresi quelli idroelettrici che si sono venuti a costituire sulle reti irrigue;
- che, in relazione ai punti sopra citati, le concessioni idroelettriche che sfruttano le acque derivate a fini irrigui dovranno dunque adeguarsi alle eventuali riduzioni di portata concessa legate al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del Piano di gestione;
- che eventuali concessioni che insistono su corpi idrici artificiali classificati nel Piano di gestione dovranno essere dotati di dispositivi atti a garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano;
- che per istanze insistenti su corpi idrici artificiali non classificati l'inserimento di eventuali centraline potrà anche non essere dotato dei suddetti dispositivi, in relazione a quanto disposto nel par. 7.2 del D.M. 28 luglio 2004.

Tutto ciò premesso e considerato il Comitato Tecnico, in merito alle istanze di concessione idroelettrica su reti irrigue, esprime il

## **PARERE**

relativo ai criteri generali da adottare nella valutazione delle istanze di concessioni d'uso idroelettrico che insistono su derivazioni già a primario servizio della rete irrigua, di seguito elencati:

l'utilizzazione della risorsa idrica per uso idroelettrico attuata o da attuare nelle reti irrigue e di bonifica non deve in alcun modo condizionare la gestione e l'utilizzazione delle acque allo scopo derivate, rimanendo pertanto prioritario l'uso irriguo delle acque, anche alla luce dell'art.167 comma 1 del D.Lgs 152/2006;

- che nel decreto di concessione sia inserita la clausola rispetto alla quale, in caso di deficit idrico o di risparmio della risorsa idrica, la derivazione ad uso idroelettrico potrà essere limitata dall'Amministrazione concedente a valori da stabilirsi caso per caso;
- che, se l'istanza interessa un corpo idrico artificiale classificato nel Piano di gestione, la durata delle concessioni in oggetto sia convenientemente individuata da parte dell'autorità concedente, in modo che la relativa scadenza tenga conto degli obiettivi di qualità fissati dal Piano di gestione;
- che, se l'istanza interessa un corpo idrico artificiale classificato nel Piano di gestione, dovranno essere previsti dispositivi atti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano stesso;
- che, se l'istanza interessa un corpo idrico artificiale non classificato, l'inserimento di eventuali centraline potrà anche non essere dotato dei suddetti dispositivi, in relazione a quanto disposto nel par. 7.2 del D.M. 28 luglio 2004.

Venezia, li 4.10.2010

Il Segretario Generale  
Ing. Roberto Casarin

